

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Oggi, 11 febbraio 2015 presso la sede aziendale di AOB 2 S.r.l., Via XXV Aprile 18, Rovato

si sono incontrate:

la Società AOB 2 S.r.l., rappresentata dal Presidente, Angelo Zinelli, con l'assistenza del responsabile del Personale Dr. Giovanni Gardini e

RSU di Aob 2 S.r.l., e le OO.SS territoriali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL.

Le parti, come sopra rappresentate, con la stesura del presente accordo integrativo aziendale, in un'ottica di semplificazione e chiarezza verso i dipendenti, intendono raccogliere in un unico documento gli svariati testi di accordi sindacali pregressi, che sono stati qui integrati e aggiornati all'occorrenza in base a condivise valutazioni.

Il presente accordo annulla e sostituisce tutte le precedenti intese, prassi e consuetudini, nelle materie trattate, se non diversamente specificato.

Letto firmato e sottoscritto

Jul

JO.SS

FILCHEM CGIL Brescla

FEMCA CISL Brescia

RSU AOB 2 S.r.1.

AMBITO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DERATA

Ambito di applicazione, decorrenza e durata:

Il presente accordo, ove non sia diversamente disposto nei singoli temi trattati, si applica a tutto il personale dipendente in forza, ed al personale in somministrazione di lavoro presente in azienda.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1.2.2015.

È prevista una durata per il solo anno 2015 in relazione al tema del premio di risultato, della reperibilità e dell'orario di lavoro addetti ufficio utenze, secondo le specifiche previsioni pattuite negli accordi.

In relazione alle differenti altre materie qui trattate, per cui non è prevista durata specifica, l'accordo continuerà a produrre i propri effetti, e cio' anche in relazione a singoli istituti/materie.

Quanto non espressamente indicato per i temi trattati nel presente accordo, deve intendersi regolato dalle norme di legge vigenti e dal CCNL Unico GAS-ACQUA vigente.

D ORARIO DI LAVORO

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro aziendale è fissato su 5 giorni, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 8,10 alle 12.16, e dalle 13.30 alle 17.00

FLESSIBILITA'

Premesso che

- L'accordo di Cogeme S.p.A. del 18 Luglio 1996, in un'ottica di attenzione alle tematiche di conciliazione tempi lavoro e impegni personali, aveva già introdotto l'orario di lavoro flessibile, sia in ingresso al mattino che in uscita la sera e anche in pausa pranzo, con possibilità di inizio della prestazione dalle ore 8.10 alle ore 8.40 e dalle 13.30 alle 14.00, con recupero al termine della giornata lavorativa dei minuti fruiti in flessibilità in occasione degli orari di inizio lavoro. Era inoltre ammessa la possibilità di effettuare un primo recupero di minuti nell'orario compreso tra le 12.16 e le 12.30. Nel caso di impossibilità di recupero giornaliero e nell'arco della settimana, era consentito il recupero entro l'ultimo giorno lavorativo del mese corrente.

Le Parti intendono qui confermare le previsioni di detto accordo con le eccezioni sotto elencate derivanti, nel tempo, dalla necessità di adattare l'orario di parte degli addetti a nuove esigenze organizzative, come previsto in accordi sindacali specifici:

-addetti Ufficio Utenze per i quali si applica l'orario concordato nell'accordo sindacale del 22 Gennaio 2015 (all. n. 1 - accordo del 22 Gennaio 2015).

9/2 Dim

Genna

Al personale operaio, addetto ad attività di natura operativa sul territorio, non è consentito l'accesso all'orario di lavoro flessibile.

Sono definite poi le seguenti regole in materia di corretto comportamento per la gestione delle proprie presenze

Ogni dipendente è tenuto ad effettuare le 4 timbrature in entrata e in uscita (entrata al mattino, uscita in pausa pranzo, entrata dalla pausa pranzo ed uscita la sera).

Le quattro timbrature sono obbligatorie; in assenza, occorrerà sempre provvedere all'inserimento della timbratura mancante in Selfweb o, per il personale operaio, consegnare il modulo cartaceo debitamente compilato entro il giorno successivo.

Premesso che la pausa pranzo comporta in via normale l'uscita dall'azienda per consumare il pasto, e in armonia con l'obbligo previsto di effettuare le quattro timbrature, i dipendenti che eccezionalmente consumano il pasto in azienda devono comunque timbrare, sia in uscita che in entrata, il tutto secondo gli orari vigenti (es. 12:16 con flessibilità fino alle 12:30- e 13.30 – con flessibilità fino alle 14:00); pertanto, in tali situazioni, in assenza di timbrature, PER considera il normale orario minimo di pausa pranzo: il sistema di rilevazione presenze detrae 1h e 14 min. dal totale ore giornaliere lavorate.

In nessun caso è consentito comunque il consumo di pasti in ufficio. Quando ci sia necessità di consumare il pasto in azienda, il dipendente deve recarsi presso idonea stanza, adibita al consumo dei pasti.

Ogni uscita dall'azienda, che non è collegata ad esigenze di lavoro, necessita della timbratura di uscita e entrata.

In caso di omessa timbratura il dipendente deve giustificare l'anomalia al proprio Responsabile: è opportuno provvedere alla comunicazione delle mancate timbrature non oltre il giorno successivo.

Le richieste di ferie e permessi vanno richieste prima di assentarsi e devono comunque essere autorizzate formalmente dal responsabile per esser validamente considerate ai fini delle presenze mensili. Le autorizzazioni saranno portate a conoscenza dei richiedenti.

Per gestire le anomalie nel sistema Presenze sopra elencate, i dipendenti dotati di PC utilizzano il modulo Self-Web del software presenze INAZ; gli altri compilano il modulo cartaceo che, una volta autorizzato da parte del Responsabile, permette al personale di Segreteria incaricato di inserire la richiesta in Self-web.

ORARIO CONTINUATO

L'orario continuato, o comunque la pausa pranzo più corta, può essere effettuato solo in via occasionale e straordinaria e richiede un'autorizzazione specifica e in via preventiva del Responsabile.

L'orario continuato non comporta l'uscita anticipata; nel caso si presentasse tale necessità, il dipendente dovrà comunque fare richiesta di permesso.

In caso di orario continuato può essere richiesto lo spostamento della pausa pranzo.

E' prevista una pausa obbligatoria minima di almeno 10 minuti a fronte di una prestazione di almeno 6 ore. Tale pausa non può comunque essere compatibile con una pausa pranzo.

Affr

Man and

46

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A RECUPERO

Le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario normale possono essere compensate, a scelta del lavoratore, con corrispondenti periodi di riposo da effettuarsi preferibilmente entro il mese successivo all'effettuazione dello straordinario, fermo restando il pagamento della sola maggiorazione per lavoro straordinario contrattualmente prevista.

Per poter usufruire di tale possibilità, il dipendente deve segnalare all'incaricato rilevazione presenze, entro il giorno 10 del mese, il numero di ore di straordinarie riferite al mese precedente, di cui chiede l'accantonamento. Tali ore dovranno essere fruite preferibilmente nel medesimo mese e comunque non oltre il mese successivo.

Qualora per circostanze straordinarie ed eccezionali non fossero fruite, tali ore verranno liquidate, come i permessi contrattualmente previsti, con le competenze del mese di Gennaio dell'anno successivo.

APPLICAZIONE 38,5 ORE

Premesso che

L'accordo Cogeme Spa del 17/04/2002 era intervenuto per disciplinare l'allocazione settimanale dell'orario di lavoro dei nuovi assunti dopo il 1 marzo 2002, per i quali il CCNL unico del settore gas-acqua 01 Marzo 2002 (art. 23) ha specificamente previsto:

- -che la durata contrattuale dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali medi da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi- e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana;
- -che i lavoratori in servizio alla data di stipula del contratto succitato mantengono ad personam la durata settimanale media dell'orario normale di lavoro.

L'accordo suindicato aveva previsto per gli assunti a partire dal 01/05/2002 l'applicazione del regime di orario contrattuale di 38 ore e 30 minuti settimanali. I 30 minuti sono ottenuti dall'effettuazione di 30 minuti giornalieri in più al pomeriggio, prima dell'uscita, al termine dell'orario abituale aziendale di lavoro del Lunedì.

Le parti confermano tali indicazioni

3) SEMIRESTIVETA'

Premesso che

-L'art. 29 del CCNL settore Gas Acqua del 10 Febbraio 2011 ha previsto che le aziende, che già applicavano il CCNL Federgasacqua del 17 Novembre 1995 antecedentemente all'entrata in vigore del CCNL Unico del 1 Marzo 2002, mantengano le semifestività in atto in forza nel medesimo contratto, ossia, come previsto dall'axt. 28 del CCNL del 1995, 3 giorni semifestivi.

and Remi

NG

L'accordo Cogeme Spa del 08/08/1997 era intervenuto per fissare i 3 giorni semifestivi nei seguenti giorni:

- a) pomeriggio del Venerdì precedente la Pasqua;
- b) pomeriggio della vigilia di Natale;
- c) pomeriggio del 31 Dicembre

Nel caso in cui il giorno semifestivo coincideva con una giornata non lavorativa (Sabato o altra festività infrasettimanale) la semifestività si intendeva fissata nel giorno precedente.

Qualora per esigenze di servizio si rendeva necessaria, per uno o più dipendenti, la prestazione lavorativa nel giorno semifestivo oltre l'orario normale del medesimo, tale prestazione era considerata e compensata come per le prestazioni straordinarie festive.

Le parti intendono qui confermare tali indicazioni, precisando che tali semifestività vengono applicate:

- ai dipendenti di Aob Due S.r.l. passati da Cogeme S.p.a. per trasferimento di ramo d'azienda dal 1/5/2008 (Servizio Idrico, Ufficio Tecnico Reti, Laboratorio, Magazzino), secondo previsioni in sede di verbale esperito esame congiunto all. 2a elenco nominativo
- -ai dipendenti di Aob Due S.r.l. passati da Cogeme Gestioni S.r.l.per trasferimento di ramo d'azienda dal 1/7/2012 (Ufficio utenze) secondo previsioni in sede di verbale esperito esame congiunto all. 2b elenco nominativo.

L'Azienda informa inoltre di aver applicato tali semifestività anche:

- ai dipendenti già di Cogeme S.p.a., poi passati ad Aob Due S.r.l. da società del Gruppo Cogeme / Lgh per effetto di accordo individuale, dove sia stata mantenuta l'anzianità convenzionale pregressa all. 2c elenco nominativo alla data odierna;
- -ai dipendenti di Aob Due S.r.l. passati da Società terze rispetto al gruppo Cogeme per trasferimento di ramo d'azienda/ trasferimento individuale dove sia stata mantenuta l'anzianità convenzionale pregressa— all. 2d elenco nominativo alla data odierna.

4) SERVIZIO MENSA

Premesso che

- Il CCNL Unico Gas-Acqua (art. 40) prevede che le aziende, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro, dell'estensione del territorio servito e delle peculiarità dello stesso, della distribuzione dell'orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni lavorative in relazione alle concrete esigenze di servizio, possono istituire un servizio mensa, anche attraverso l'adozione di buoni pasto con partecipazione dei lavoratori ai costi, previa contrattazione con la R.S.U.
- -L'accordo Cogeme S.p.a. del 11/03/1997 era intervenuto per disciplinare l'accesso dei dipendenti alle mense convenzionate mediante l'utilizzo dei buoni mensa, consegnati (in blocchetto da n. 25 buoni), su richiesta, ai dipendenti stessi e trattenuti in busta paga. La quota di partecipazione del dipendente al singolo pasto era stata fissata in € 1,39.

Le parti intendono qui confermare tali previsioni, concordando inoltre quanto segue:

Reim:

I buoni pasto sono spettanti ad ogni dipendente, che effettui una prestazione lavorativa con orario di lavoro spezzato con pausa pranzo, o pari almeno a metà giornata (mattina o pomeriggio); sono personali e non possono essere ceduti a terzi; il loro utilizzo è limitato esclusivamente alle giornate lavorate (escluso ad es. ferie, festività); per ogni giornata lavorata, è consentito l'utilizzo di un solo buono Prima di essere consegnati presso l'esercizio convenzionato, i buoni pasto devono essere compilati correttamente e integralmente (con indicazione di nome del Ristorante, data e firma leggibile).

La Società garantisce ai dipendenti un servizio mensa che, attraverso l'attivazione di apposite convenzioni nei Comuni della provincia, garantisce l'accessibilità al servizio anche ai dipendenti impegnati fuori dalla sede di lavoro, oltre che presso la sede di lavoro.

La quota di partecipazione del dipendente al costo del singolo pasto è mantenuto alla cifra fissa di € 1,39.

Nell'area adiacente alla sede di lavoro, nonché nel territorio della Provincia servito da Aob Due S.r.l., la società garantisce ai dipendenti la presenza di almeno un esercizio convenzionato che garantisca un pasto completo, composto da primo, secondo, contorno, pane, acqua, caffè.

In qualche esercizio può essere richiesta, per alcuni menù, un'integrazione a carico dipendente.

L' elenco delle convenzioni attive è allegato al presente accordo; esso verrà aggiornato periodicamente (all.3)

5) ATEL

Premesso che:

-Cogeme S.p.A., nell'ottica di promuovere attività culturali e ricreative per i dipendenti durante il tempo libero, aveva costituito nel 1983 il circolo ricreativo A.T.E.L.- "Associazione Tempo Libero".

-II CCNL del 01/03/ 2002 aveva stabilito che cessavano di avere applicazione le norme di cui all'art. 45 del CCNL 17.11.1995, relative alla costituzione di un circolo ricreativo. La materia delle attività ricreative e culturale è stata pertanto rinviata a livello aziendale;

-L'accordo di Cogeme S.p.A. del 27 Febbraio 1998 e il successivo accordo integrativo del 26 Febbraio 2003 avevano previsto un contributo annuo di € 108,46 a favore di ogni dipendente in forza al tempo indeterminato al 31 Dicembre dell'anno precedente all'erogazione.

Il contributo veniva erogato in due rate uguali pari al 50% nei seguenti mesi: Febbraio e Luglio.

Con la rata di Luglio veniva calcolata una quota aggiuntiva in funzione dei rapporti di lavoro dipendente a termine con la Società in essere durante l'anno in corso. Più in particolare:

-la quota veniva calcolata partendo dalla quota base per ogni dipendente (€ 108,46) e riproporzionandola in funzione dei mesi di contratto sino a Luglio e dei mesi successivi dell'anno per cui era attivo il contratto a termine:

per cui era ai

MUh af

SE

-si considerava nel calcolo pari a 1 mese, quello nel quale vi era inizio contratto prima del 15 o fine contratto dopo il 15; in caso di inizio contratto dopo il 15 o fine contratto prima del 15, quel mese non rilevava nel calcolo.

Le parti intendono qui confermare tali previsioni, e applicare la regola sopra indicata per il personale a tempo determinato ed anche al personale somministrato purché sia in forza nel corso dell'anno con un contratto di almeno 6 mesi, arco temporale ritenuto necessario ai fini dell'accesso ad un congruo numero di iniziative.

GPS (accordo del 08.06.2012- all. n. 4)

7) Videosorveglianza Depuratore (accordo del 06.12,2013-all. n. 5)

8) Premio di risultato (accordo del 11.02.2015- all. 6)

9) Reperibilità (accordo del 11.2,2015 = all. 7)

Letto firmato e sottoscritto

AOB Due S.r.l.

വവ ഒര

FILCTEM CCHI Sol